


sportellounico@unione.labassaromagna.it
sportelloedilizia@unione.labassaromagna.it
sismica@unione.labassaromagna.it

AREA ECONOMIA E TERRITORIO
Servizi Attività Produttive, Edilizia e Sismica
Sportelli – Lugo (Ra) Piazza Trisi, n. 4



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO E
PER LA RELATIVA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE
DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 del 27.04.2022
In vigore dal 10.06.2022*

INDICE

Art. 1 – Campo d'applicazione	3
Art. 2 – Attività ammesse nei chioschi	3
Art. 3 – Localizzazione dei chioschi	3
Art. 4 – Autorizzazione Unica e Titoli abilitativi	4
Art. 5 – Dimensione e caratteristiche tipologiche del chiosco in area pubblica e in area privata	5
Art. 6 – Installazione di chioschi ricadenti in aree di proprietà comunale	8
Art. 7 – Autorizzazione al subingresso	9
Art. 8 – Consumo sul posto	9
Art. 9 – Pubblicità dei prezzi e orari	10
Art. 10 – Insegne e segnaletica di indicazione	10
Art. 11 – Divieti, sanzioni e revoche	10
Art. 12 – Disposizioni speciali per le tipologie di attività esercitate	11
12.1 – <i>Produzione e vendita di Piadina e Piadina Romagnola</i>	
12.2 – <i>Vendita e consumo di Frutta e Verdura</i>	
12.3 – <i>Vendita Fiori – Vendita Giornali e Riviste</i>	
Art. 13 – Entrata in vigore e norme transitorie	14

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità d'installazione e gli interventi di manutenzione e d'uso di strutture in area privata e in area pubblica, denominati chioschi.

2. Ai fini del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato, delimitato da partizioni leggere e realizzato con strutture facilmente smontabili e/o amovibili, tradizionalmente concepito per la vendita diretta al pubblico di generi diversi. Le strutture oggetto del presente regolamento hanno carattere "temporaneo", pertanto l'Amministrazione comunale può, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse o pubblica utilità, chiederne la rimozione in qualsiasi momento, senza che il concessionario possa richiedere rimborsi o indennizzi di qualsiasi genere e tipo, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 3.

3. Il presente regolamento disciplina e definisce le caratteristiche urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie delle strutture, nonché la procedura per il conseguimento del provvedimento autorizzatorio e la loro collocazione sul territorio dell'Unione dei Comuni.

Art. 2 – ATTIVITA' AMMESSE NEI CHIOSCHI

1. Le attività che possono essere svolte nei chioschi, salvo diverse disposizioni legislative, sono le seguenti:

- a) *produzione e vendita di piadina/piadina romagnola e prodotti tipici locali della tradizione;*
- b) *vendita e consumo di frutta e verdura;*
- c) *vendita di piante e fiori;*
- d) *vendita di giornali e riviste;*

2. Ai titolari dei chioschi di cui alla lettera a) e b) non è consentito svolgere anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande soggetta alla Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 14.

3. Ai titolari dei chioschi di cui alla lettera c) e d) è consentita la vendita di prodotti affini o complementari all'attività ritenuta principale.

4. Non è consentito svolgere congiuntamente nel medesimo chiosco le tipologie di attività sopra indicate.

Art. 3 – LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI

1. L'installazione dei chioschi è ammessa sia su area privata sia su suolo pubblico, in conformità alle disposizioni degli art. 16, 17 e 18 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" e del relativo regolamento di esecuzione, nonché degli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) è vietata l'installazione di *chioschi di produzione e vendita di piadina/piadina romagnolo* e di chioschi di *vendita e consumo di frutta e verdura* nel Centro Storico;
- b) i chioschi di *vendita di piante e fiori*, possono essere installati esclusivamente entro la fascia di rispetto cimiteriale come da individuazione dalla pianificazione urbanistica;
- c) la distanza del chiosco da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus, non dovrà essere inferiore a quanto previsto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" e, comunque, non inferiore a m 15,00. In relazione a particolari condizioni della viabilità e del traffico, il Servizio competente, potrà imporre distanze maggiori;
- d) l'installazione di chioschi su suolo pubblico e delle eventuali pertinenze - in particolare su marciapiedi - non dovrà pregiudicare in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale e/o ciclabile e, in ogni caso, l'area libera antistante al chiosco non dovrà essere inferiore a m 3,00; In relazione a particolari condizioni della viabilità e del traffico, il Servizio competente potrà imporre distanze maggiori; per l'installazione dei chioschi nelle aree private devono essere rispettate le distanze dalle strade prescritte dal vigente strumento urbanistico;

e) I chioschi e le strutture accessorie descritte al successivo art. 5 dovranno essere realizzati in arretramento di almeno 3,00 metri dal filo stradale o dei marciapiedi e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

f) è vietata l'installazione di chioschi prospicienti vie ove vige il divieto di sosta, a meno che l'area di pertinenza del chiosco non consenta il parcheggio di almeno tre auto in area limitrofa alla sede stradale, senza pregiudizio dei percorsi pedonali-ciclabili e di eventuali alberature esistenti. Il chiosco non dovrà in alcun modo intralciare la visibilità per il traffico veicolare né la segnaletica. In ogni caso, il Servizio competente, valutata la dotazione di parcheggio presente in loco e riscontrata una eventuale situazione deficitaria in termini di dotazione complessiva di sosta, potrà richiedere spazi di sosta aggiuntivi a quelli sopra indicati.

2. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili.

3. Previa autorizzazione rilasciata dal SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) sentiti i competenti uffici comunali è consentito attrezzare l'area, limitrofa al chiosco, sia pubblica che privata, con attrezzature (tavoli sedie ecc) che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante e che non si prestino, per configurazione e/o destinazione d'uso, a favorire lo stazionamento dei clienti sul posto.

4. Non è consentito interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco, con affissioni e/o esposizioni e/o occupazioni di qualsiasi altro genere se non quelle indicate negli articoli seguenti.

5. In caso di installazione su suolo pubblico l'Unione, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (nuovo sistema viario, problematiche connesse al traffico, ..), potrà disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato la revoca del titolo abilitativo o della concessione, imponendo la rimozione del manufatto a cura e spese della ditta autorizzata e senza che la stessa possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo, previo preavviso di mesi sei dalla data di rimozione, al fine di garantire la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area. In questo caso, l'Amministrazione comunale propone al concessionario un'area pubblica alternativa per il riposizionamento del chiosco che avverrà a cura e spese del concessionario.

Art. 4 – AUTORIZZAZIONE UNICA E TITOLI ABILITATIVI

1 L'installazione dei chioschi è sempre soggetta ad Autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del dPR 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

2. Il procedimento autorizzativo, avviato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in modalità telematica, comprende:

- la richiesta di Permesso di Costruire;
- la richiesta del parere al Comando PL;
- la richiesta del parere all'Ufficio Tecnico del Comune interessato (per i chioschi su area pubblica);
- la richiesta di parere all'AUSL territorialmente competente, nel caso occorrantero deroghe ai requisiti igienico/sanitari;
- altri pareri/nulla osta, qualora previsti in funzione a particolari ubicazioni (aree verdi, fasce di rispetto provinciali o statali,..)

3. Nel caso di chiosco su area pubblica, a garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'Autorizzazione Unica, e, comunque, prima del suo rilascio, l'impresa interessata, qualora previsto nel bando, dovrà prestare apposite garanzie per il rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio e per il ripristino del suolo pubblico, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect.), a mezzo di polizza/e fidejussoria/e che sarà trattenuta dall'Amministrazione Comunale e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

L'importo della garanzia, se dovuta, sarà definito dal Comune interessato e sarà riportato nei documenti di gara per la concessione delle aree. Le modalità e i tempi di versamento saranno indicati nei documenti di gara.

4. Qualora il chiosco sia da installare in un'area pubblica soggetta ad intervento di riqualificazione e/o restyling, il cui progetto preveda opere di arredo, chiosco compreso, al fine di garantirne un inserimento organico e funzionale, gli interventi di nuova installazione o di sostituzione di chioschi esistenti, dovranno attenersi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale che potranno anche derogare quanto previsto all'art. 5.

5. Per i chioschi ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il titolo abilitativo per l'installazione è subordinato all'acquisizione dell'assenso della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, se dovuto per legge. Il parere (o l'autorizzazione espressa) è acquisito nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 7 del dPR n. 160/2010.

6. Nella progettazione e costruzione del chiosco, in relazione all'attività che si svolgerà al suo interno, dovranno essere rispettate le norme previste dai vigenti Regolamenti Comunali di Igiene, in quanto compatibili con le prescrizioni riportate negli articoli seguenti.

7. Per i nuovi chioschi, nel progetto di massima deve essere prevista un'area ad uso pubblico per la sosta di almeno tre posti auto in assenza di parcheggi pubblici o aree di sosta nel raggio di 100 m. Le spese sostenute per la realizzazione del parcheggio, in area privata e/o pubblica, sono a totale carico del richiedente.

8. L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è sottoposto all'iter previsto per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, mentre il solo inserimento dei servizi igienici, nei chioschi che ne sono attualmente sprovvisti, è da considerarsi come adeguamento alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e quindi soggette a semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

9. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.

10. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento è necessario fare riferimento sia alle norme che disciplinano le diverse attività commerciali e/o artigianali che vengono svolte all'interno dei chioschi, sia alle norme in materia igienico-sanitaria ed urbanistico-edilizia vigenti.

ART. 5 – DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL CHIOSCO IN AREA PUBBLICA E IN AREA PRIVATA

1. I chioschi, collocati sia su area pubblica sia su area privata, dovranno avere le caratteristiche di cui al successivo comma 3 e quelle previste negli articoli seguenti in ragione della tipologia di attività esercitata. Sono fatti salvi i chioschi già autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento.

2. Per particolari zone (ad esempio nei centri storici, nei parchi o nelle aree verdi, ..) o ambiti con specifiche caratteristiche urbanistiche/ambientali potranno essere prescritte tipologie e caratteristiche diverse, al fine dell'unitarietà di più chioschi o di un più adeguato inserimento ambientale/architettonico.

3. I chioschi di norma devono avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni

La superficie calpestabile deve essere non inferiore a mq 7 (oltre al servizio igienico).

Nei corsi urbani e in ambiti interessati da progetti di arredo i nuovi chioschi e quelli in sostituzione degli esistenti non potranno superare i mq 14 (oltre al servizio igienico) e dovranno seguire le prescrizioni dettate dai competenti Servizi.

Fuori dalle zone e dagli ambiti di cui al comma precedente i nuovi chioschi e quelli in sostituzione degli esistenti non potranno in ogni caso superare i mq 25 di superficie calpestabile (oltre al servizio igienico), salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale.

I locali devono avere: una altezza media interna non inferiore a m 2,70; un'altezza della linea di gronda: minima non inferiore a m 2,25 e massima di m 2,50

Forma

Il chiosco dovrà avere forma rettangolare o quadrata e dovrà contenere all'interno della sua sagoma massima gli eventuali distributori automatici di bevande e macchine o elementi per impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.). Non sono ammessi pertanto tettoie, nicchie, paraventi, pareti o altro, finalizzati al loro contenimento. Sono fatte salve canne di esalazione sui tetti.

Tetto e finiture (solo per chioschi di *produzione e vendita di piadina/piadina romagnola e prodotti tipici locali della tradizione e di vendita e consumo di frutta e verdura*)

Il tetto dovrà essere a due falde con pendenza del 30%, in materiale liscio di colore uniforme, con pennuzza sul lato corto. Su tale lato più corto dovrà essere inserita apertura circolare di aerazione posta centralmente sotto al colmo.

La struttura, le finiture e gli infissi, dovranno essere tinteggiati in modo uniforme con colori scelti in modo da rendere armonico l'inserimento del chiosco nel contesto urbanistico.

Sul chiosco è possibile, previa comunicazione, l'applicazione di massimo due tende avvolgibili esclusivamente a braccio, escludendo quindi montanti e sostegni verticali per la stessa, sporgente per non più di m 1,5.

Il bordo esterno dovrà avere un'altezza dal suolo non inferiore a m 2.

La tenda non dovrà insistere, neanche in minima parte, su spazi pedonali o destinati alla circolazione e sosta dei veicoli, ma deve essere esposta a distanza di almeno un metro.

Dimensioni, forma e finiture particolari potranno essere definite dalle Amministrazioni Comunali nei documenti di gara per la concessione delle aree pubbliche.

Requisiti igienico sanitari (solo per chioschi di *produzione e vendita di piadina/piadina romagnola e prodotti tipici locali della tradizione e di vendita e consumo di frutta e verdura*)

Le pareti dei locali destinati a lavorazione degli alimenti e dei servizi igienici devono essere realizzate in materiale lavabile, disinfettabile e di colore chiaro fino ad una altezza minima di m 2,00.

I locali destinati alla lavorazione degli alimenti, inoltre, devono avere angoli e spigoli arrotondati compreso il raccordo parete – pavimento.

I pavimenti devono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile; nei laboratori di produzione degli alimenti la pavimentazione deve essere antisdrucchiolevole.

Tutti gli esercizi devono possedere:

- una o più unità igieniche, ad uso del personale, con superfici, caratteristiche e dotazioni conformi a quanto previsto nel vigente regolamento di Igiene. Può essere consentita la realizzazione di un servizio igienico privo di antibagno qualora lo stesso abbia accesso dall'esterno. In questo caso il servizio igienico deve essere tenuto chiuso e non deve essere disponibile per il pubblico;
- un vano servizi contenente - armadietti individuali a due scomparti per la custodia rispettivamente degli abiti civili e da lavoro. Qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata sarà consentito l'utilizzo dello stesso anche per uso spogliatoio;
- un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie. Qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata sarà consentito l'utilizzo dello stesso per il deposito delle attrezzature di pulizia;
- un congruo numero di idonei contenitori per i rifiuti solidi, lavabili e disinfettabili, dotati di sacco impermeabile e muniti di coperchio a tenuta, con comando di apertura a pedale;
- la superficie finestrata dovrà essere di dimensioni tali da garantire un'adeguata ventilazione della struttura;
- i piani di lavoro, le pareti interne e il pavimento dovranno essere costituiti o rivestiti di materiale lavabile ed impermeabile;

Tutte le aperture con l'esterno devono essere dotate di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di mosche e roditori (reticelle per le finestre, tende a canne pendule per le porte).

Il chiosco deve essere allacciato alla rete idrica dell'acquedotto comunale, alla rete fognante pubblica e alla rete di distribuzione di energia elettrica.

La collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati.

Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

In tutti i locali devono essere garantiti idonei sistemi di ventilazione naturale. Ove ciò non sia possibile, potrà essere consentita aerazione artificiale

La zona di cottura, indipendentemente dal combustibile che le alimenta, comprese quelle elettriche, devono essere dotate di una idonea cappa aspirante che conduca i vapori, gli odori ed i prodotti della combustione in apposita canna di esalazione con scarico a tetto.

Area esterna al chiosco (solo per chioschi di produzione e vendita di piadina/piadina romagnola e prodotti tipici locali della tradizione e di vendita e consumo di frutta e verdura)

L'occupazione di aree esterne al chiosco, sia pubbliche sia private, qualora previste, dovrà far parte dell'unitarietà del progetto da autorizzare.

La superficie massima da poter occupare, qualora compatibile con il contesto, è fissata in mq 25, senza alcuna delimitazione fisica quali: tamponamenti, recinzioni, barriere o altro.

Le aree esterne potranno essere pavimentate con materiali compatibili al contesto.

Eventuali pavimentazioni di aree verdi, da attuarsi esclusivamente in legno e/o con materiali posati a secco, potranno essere assentite dal Servizio comunale competente.

La collocazione di chioschi su aree pubbliche già pavimentate, non dovrà in alcun modo pregiudicare le pavimentazioni esistenti, che potranno anche essere modificate, con materiali diversi e più consoni al contesto, in accordo col Servizio comunale preposto.

Strutture accessorie a servizio del chiosco (solo per chioschi di produzione e vendita di piadina/piadina romagnola prodotti tipici locali della tradizione e di vendita e consumo di frutta e verdura)

Nelle aree esterne, sia pubbliche sia private, qualora ne sussistano le condizioni e nel rispetto dell'ambiente circostante, è possibile installare una sola struttura accessoria a servizio del chiosco, con funzione strettamente pertinenziale allo stesso.

Più precisamente è possibile installare una delle seguenti due tipologie:

A) PERGOLATO, inteso quale struttura leggera autoportante, facilmente smontabile ed amovibile, composta da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante o di elementi permeabili al fine esclusivo di creare un punto di ombreggiamento con esclusione di tamponature laterali.

Il pergolato può avere una superficie massima di mq 25 e un'altezza fino a m 3.

Tale struttura deve avere una distanza dalla strada o da confini privati di 1,5 m. La struttura deve essere costituita esclusivamente da materiali lignei, ghisa o metallo e comunque coincidente con l'area di occupazione esterna al chiosco.

B) VERANDA, TETTOIA, inteso quale struttura leggera, autoportante, con tutte le caratteristiche e dimensioni di cui al precedente punto A) che può essere dotata di copertura impermeabile e di teli o pannelli laterali (colore chiaro) di tamponamento avvolgibili a scomparsa o comunque completamente retraibili, al fine di creare riparo dalla pioggia.

È altresì ammessa la installazione di piccoli canali di gronda e pluviali.

La predetta struttura può avere una superficie massima di mq 25 mentre l'altezza non può superare i m 3. Tale struttura deve rispettare le distanze previste nel precedente art. 3.

4. Il progetto da autorizzare ai sensi del precedente art. 4, dovrà riportare la sistemazione complessiva dell'area comprendente il chiosco e la relativa sistemazione esterna, l'eventuale struttura di cui ai punti A) e B) e la definizione dei materiali esistenti nel contesto e previsti dal progetto.

5. Qualora le strutture accessorie come descritte ai punti A) e B) del presente articolo siano previste successivamente all'installazione del chiosco già esistente, è comunque richiesto il progetto di sistemazione complessiva di cui al punto precedente da assoggettarsi a semplice CILA (cfr. art. 6 D.P.R. n. 380/01) nel caso del "pergolato semplice" come descritto al punto A) o a

Permesso di Costruire nel caso si opti per la “veranda, tettoia” di cui al punto B). In questi casi, per le installazioni su aree pubbliche, deve essere acquisita preliminarmente la concessione di suolo pubblico con il parere preventivo dell’Ufficio Tecnico del Comune interessato e del Comando PL. Il procedimento di concessione è avviato presso il SUAP.

6. E’ fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa strutturale (ex Legge n. 1086/71 e DPR 380/2001 e ss.mm.ii) e/o sismica ai sensi delle vigenti disposizioni, oltre a quanto prescritto dalla DGR Emilia Romagna n. 2272/2011 e ss.mm.ii.

Art. 6 - INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI RICADENTI IN AREE DI PROPRIETÀ’ COMUNALE

1. L’assegnazione delle aree di proprietà comunale, destinate all’installazione di chioschi, avviene previo esperimento di procedura aperta, in seguito alla quale viene compilata una graduatoria di assegnazione sulla base dei criteri indicati in apposito bando approvato dall’Ente nel cui territorio deve avvenire l’installazione. Si provvederà a dare pubblicità delle aree disponibili mediante pubblicazione delle informazioni sul sito internet del Comune e dell’Unione.

2. All’assegnazione delle aree si provvede con le modalità indicate nel bando.

3. Qualora vengano rese disponibili più aree, coloro che risulteranno primi in graduatoria avranno la possibilità di scegliere quale area utilizzare. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, fino all’esaurimento delle aree.

4. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla assegnazione dell’area è di 60 (sessanta) giorni, salva diversa tempistica definita dall’Amministrazione procedente, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.

5. La graduatoria risultante dalla procedura concorsuale avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di approvazione, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere all’espletamento di una nuova procedura di gara qualora ritenga opportuno valutare elementi non precedentemente presi in esame. Alla scadenza del periodo di validità della graduatoria si provvederà ad emettere un nuovo bando per l’assegnazione delle eventuali postazioni disponibili.

6. Al termine della procedura di gara l’ufficio procedente richiede la sottoscrizione del contratto-concessione nelle forme previste nel bando. Il procedimento autorizzativo previsto dal precedente art. 4 potrà essere avviato solamente dopo l’ottenimento della concessione.

7. Le concessioni hanno la durata massima di anni 12 (dodici). Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso dell’area oggetto di concessione senza la necessità di alcuna disdetta. Non configurandosi la concessione come affitto dei beni immobili, al termine della stessa e della relativa gestione del chiosco, l’impresa concessionaria non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell’avviamento commerciale.

8. Alla scadenza naturale della concessione, fatta salva la facoltà di rinnovo da parte dell’Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, allo smantellamento delle strutture realizzate sull’area e al successivo smaltimento del materiale di risulta, secondo le normative vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi. In caso di mancato adempimento trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 12.

9. L’assegnazione dell’area per il chiosco dà diritto al mantenimento della concessione d’uso per anni 12, fatto salvo il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- retrocessione della concessione d’uso per rinuncia da parte del concessionario;
- revoca o decadenza della concessione per motivi di pubblica utilità o inadempienza del concessionario.

10. In caso di decadenza o revoca per i motivi di cui al presente regolamento o rinuncia del concessionario, il Comune dovrà procedere al rilascio di nuova concessione seguendo l'ordine delle graduatorie in vigore, oppure procedendo all'espletamento di una nuova procedura concorsuale nel caso in cui le graduatorie siano scadute o qualora ritenga opportuno valutare elementi non precedentemente presi in esame.

11. Alla scadenza della concessione, qualora non venga la riassegnazione avverrà a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica, previa adozione di criteri che saranno predefiniti con apposito atto da parte dell'Ente interessato.

12. In tutti i casi di rinuncia dell'area, decadenza o revoca della concessione, il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese, entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rinuncia o dall'efficacia dell'atto di decadenza o revoca della concessione, allo smantellamento delle strutture realizzate sull'area e al successivo smaltimento del materiale di risulta, secondo le normative vigenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento e diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature, con successivo e conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio relativo all'attività di cui al presente regolamento per atto tra vivi o per causa di morte, nel rispetto delle norme che regolano la concessione dell'area pubblica o la locazione dell'area privata, comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio nei modi previsti dalla legge vigente.

2. Il subentrante può continuare l'attività del dante causa dopo aver presentato l'eventuale richiesta di voltura del contratto-concessione di suolo pubblico al Comune concedente e istanza/segnalazione di subentro nell'attività e notifica sanitaria al SUAP, contenente le autodichiarazioni e autocertificazioni relative al rispetto di tutte le condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Per i chioschi su area pubblica l'impresa subentrante deve altresì impegnarsi formalmente ad adempiere a tutti gli obblighi previsti nel progetto aggiudicatario e rispettare le altre condizioni contenute nel bando.

Art. 8 - CONSUMO SUL POSTO

1. Il consumo sul posto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, su aree esterne a disposizione dell'azienda, di cui all'art. 5 (area esterna al chiosco), sia pubbliche sia private, purché la superficie esterna, in entrambi i casi, non superi il limite di 25 mq, fatte salve le diverse indicazioni contenute nel bando di assegnazione e ferma restando la sussistenza delle condizioni generali richieste per il rilascio del titolo prescritto per quanto attinente le aree pubbliche.

2. L'occupazione temporanea di aree pubbliche, nonché l'utilizzo di aree private dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alla tipologia di arredi che dovrà rispettare, in entrambi i casi, quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.

3. È assolutamente vietata l'installazione di strutture fisse.

4. Il consumo sul posto sarà svolto con le seguenti modalità:

- il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto;
- è consentita la fornitura esclusivamente di posate e bicchieri a perdere, tovaglioli e salviette detergenti monouso;

- il titolare o il gestore dell'esercizio dovranno limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potranno svolgere funzioni di servizio

5. E' escluso:

- l'utilizzo di attrezzature tradizionalmente impiegate negli esercizi di somministrazione;
- l'utilizzo di ambienti appositamente destinati o attrezzati al consumo (al chiuso o all'aperto) che non siano adiacenti o comunicanti con l'area di vendita;
- la fornitura di piatti, bicchieri di vetro/cristallo e posate non a perdere;
- il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o da parte del personale dipendente, il servizio pertanto sarà limitato alla consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore;
- qualsiasi attività di preparazione di bevande (caffè, the, ...);
- la presentazione di qualsiasi lista o menù al tavolo ivi comprese la raccolta o registrazione di ordinazioni o altro servizio assistito, inerente i prodotti offerti con relativi prezzi;
- il ritiro della posateria e bicchieri dopo il consumo

6. L'utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia è soggetto alle prescrizioni e condizioni per il rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie, tenuto conto che:

- la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti, in numero adeguato e provvisti di copertura con dispositivo di apertura non manuale;
- la zona per il consumo non deve interferire con la zona di vendita;
- I piani di appoggio dovranno essere dotati di apposite coperture a perdere;
- dovranno essere disponibili tovaglioli e salviette monouso per la detersione delle mani dei consumatori;
- le stoviglie fornite dovranno essere esclusivamente monouso.

Art. 9 - PUBBLICITÀ' DEI PREZZI E ORARI

1. All'esterno del chiosco, in posizione ben visibile al pubblico, l'esercente dovrà:

- nei chioschi di produzione e vendita di piadina/piadina romagnola e di vendita di frutta e verdura, esporre il listino dei prezzi dei singoli prodotti venduti, nonché il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura settimanale;
- negli altri chioschi, esporre il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di chiusura settimanale.

Art. 10 - INSEGNE E SEGNALETICA DI INDICAZIONE

1. È vietata la collocazione di insegne sul chiosco o nell'area di pertinenza del chiosco. Marchi o insegne possono essere posizionati come vetrofanie o inseriti nelle fasce orizzontali della eventuale tenda solare

2. È ammessa la collocazione di preinsegne, previa specifica richiesta di autorizzazione, per indicare la presenza del chiosco alle condizioni dettate dai Servizi comunali competenti.

Art. 11 - DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

1. È vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco se non preventivamente richiesto ed approvato/autorizzato.

2. In particolare, l'installazione di chioschi non conformi alle prescrizioni dettate dalle presenti disposizioni, ricorrendone i presupposti e in relazione alla specifica configurazione e consistenza delle difformità stesse, sarà perseguita ai sensi della normativa vigente in tema di trattamento repressivo di illeciti edilizi. Inoltre, la consistenza e gravità della difformità accertata, unitamente alla mancata ottemperanza ad un eventuale ordine di ripristino potranno comportare anche

l'inibizione all'esercizio dell'attività. L'installazione di strutture accessorie, come definite all'art. 5 sub punti A) e B) non conformi, per caratteristiche tipologiche o dimensionali, a quanto prescritto al presente articolo comporterà, a carico dell'esercente, un obbligo di conformazione entro un congruo termine, che verrà ingiunta da parte del competente Servizio con specifico provvedimento. L'installazione abusiva o difforme di strutture accessorie che presentano caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali tali da snaturare la funzione pertinenziale propria ed imprescindibile delle tipologie ammesse dal presente articolo, potrà comportare - in caso di inottemperanza all'obbligo di conformazione - anche l'inibizione all'esercizio dell'attività. È infine fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in tema di trattamento sanzionatorio per illeciti edilizi, in relazione alla fattispecie di violazione configuratasi e alla consistenza dell'intervento abusivo posto in essere, oltre all'inoltro delle segnalazioni ai sensi di legge per gli eventuali risvolti di natura penale, fiscale, etc..

3. Oltre alle ipotesi sopra contemplate, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone unico patrimoniale, qualora il chiosco insista su area pubblica;
- b) reiterate violazioni al presente regolamento (almeno 3) relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 3 (localizzazione dei chioschi), 5 (dimensioni e caratteristiche tipologiche), 7 (autorizzazione al subingresso) e 8 (consumo sul posto);
- c) reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o nel contratto-concessione (almeno 3);
- c) revoca o decadenza del contratto-concessione per i chioschi ubicati su area pubblica;
- d) a seguito di sopravvenuta carenza di titolo abilitativo (Autorizzazione Unica di cui all'art. 3) per effetto di provvedimenti di annullamento o decadenza dello stesso.

4. Il Comune potrà disporre la sospensione dell'attività o la revoca in qualsiasi momento, ricorrendo ragioni di interesse generale, disponendo la rimozione del manufatto a cura e spese della impresa autorizzata e senza che la stessa possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.

5. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi nazionali o regionali e quanto nello specifico sopra sancito, in linea generale chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla L. n. 689/1981 e dagli articoli del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione per quanto applicabili.

Art. 12 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' ESERCITATE

Art. 12.1 - PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA E PIADINA ROMAGNOLA

1 L'attività di produzione e vendita di piadina/piadina romagnola può essere esercitata in chioschi autorizzati in base alle disposizioni degli articoli precedenti e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, da artigiani in possesso di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto.

2. L'esercizio dell'attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione, quali piadina/piadina romagnola crescioni, prodotti di gastronomia ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione.

3. In tali chioschi gli esercenti possono produrre e vendere:

- *piadina/piadina romagnola*, anche imbottite o guarnite con salumi stagionati, formaggi, verdura, nutella e simili. E' consentita, inoltre, l'imbottitura o la guarnitura con prodotti a base di carne (salsiccia, porchetta, arrostiti, wurstel, ecc.), purché conservati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di igiene, provenienti da laboratori autorizzati e cotti al momento; - chiosco con dimensione pari almeno a mq 7;
- crescioni: si intende per "crescione" un prodotto costituito da un involucro di impasto di piadina/piadina romagnola contenente salumi, insaccati, verdure, formaggi, mozzarelle, marmellate, mostarde, altri prodotti alimentari conservati sottolio e sottaceto, prodotti adatti

per diete vegetariane derivati da cereali e/o legumi, creme e salse, con esclusione di quelle a base di latte e uova; - chiosco con dimensione pari almeno a mq 7;

- pizza a taglio – chiosco con dimensione pari almeno a mq 14;
- pizza frita, anche imbottita o guarnita con salumi stagionati, formaggi, verdura, nutella e simili. E' consentita, inoltre, l'imbottitura o la guarnitura con prodotti a base di carne (salsiccia, porchetta, arrostiti, wurstel, ecc.), purché conservati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di igiene, provenienti da laboratori autorizzati e cotti al momento; - chiosco con dimensione pari almeno a mq 14;
- frittura di pesce, patate, verdure crepes ed altri prodotti, provenienti da laboratori ed industrie del settore regolarmente autorizzati, nel rispetto delle superfici e dei requisiti previsti nei regolamenti igienico sanitari vigenti; - chiosco con dimensione pari almeno a mq 14;

4. E' consentita anche la preparazione degli ingredienti da utilizzare nella farcitura, limitatamente ai prodotti vegetali, alla cottura della salsiccia in budello, wurstel, nei chioschi con dimensione pari a almeno a mq 7.

5. All'interno dei chioschi è consentito detenere, per la consegna ai clienti che ne facciano richiesta, confezioni monodose di maionese, ketchup e senape e/o altri tipi di salse per la farcitura della piadina/piadina romagnola. Tali prodotti dovranno essere conservati a temperatura ambiente.

6. È assolutamente vietata la vendita di qualunque prodotto alimentare, compresi quelli citati nei precedenti commi, se non nei modi ivi previsti.

7. È assolutamente vietata la somministrazione di bevande sfuse di qualsiasi tipo: il mancato rispetto di tale prescrizione è sanzionabile ai sensi della normativa e/o regolamenti vigenti.

8. È consentita la vendita, quali beni accessori necessari al completamento del servizio svolto dai chioschi artigianali di produzione di piadina/piadina romagnola, di bevande in confezioni sigillate, analcoliche o con gradazione fino al 12% del volume.

La vendita di tali beni può avvenire tramite distributore automatico o anche per mezzo di frigoriferi o armadi refrigeranti posti all'interno del chiosco; condizione imprescindibile è la corretta gestione nei modi e nello spazio utilizzato per le scorte immagazzinate. Sono fatte salve le norme inerenti l'avvio di tali tipologie di attività commerciali.

9. La possibilità di esercitare l'attività di produzione e vendita decade qualora venga a mancare la disponibilità dell'area pubblica.

10. Chiunque intende sospendere l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, deve necessariamente ottenere apposita autorizzazione.

11. L'attività è trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa, previa dimostrazione della disponibilità dell'area su cui insiste il manufatto.

12. Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione canalizzati in canne fumarie, con idonei sistemi di abbattimento degli odori.

13. Gli esercenti e i loro collaboratori devono essere in possesso di idonei attestati di formazione.

14. Ai fini della notifica sanitaria, il chiosco dovrà essere conforme ai sottoelencati requisiti:

a) l'impasto di produzione della piadina/piadina e degli altri prodotti consentiti e le eventuali relative farciture, quando non sia possibile, in base alle dimensioni del chiosco, autorizzare la produzione in loco, dovranno pervenire da locali autorizzati e/o registrati ed essere trasportati a mezzo di contenitori di materiale idoneo al contatto con gli alimenti e muniti di coperchio;

b) i prodotti deperibili quali formaggio, salumi, affettati ecc. dovranno essere conservati a norma di legge;

c) il prodotto posto in vendita dovrà essere conservato in vetrinetta di protezione chiusa;

d) per la raccolta dei rifiuti il chiosco deve essere dotato di apposito contenitore con il comando del coperchio a pedale.

15. Il titolare dell'attività dovrà provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e alla pulizia dell'area circostante, anche mediante l'installazione di contenitore per rifiuti. Il gestore del chiosco, in ottemperanza alle disposizioni normative relative alla raccolta dei rifiuti, nonché alle indicazioni dei Piani d'Ambito e relativo Regolamento di Gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che prescrivono la necessità di effettuare la raccolta differenziata per raggiungere gli obiettivi determinati, dovranno mettere a disposizione della clientela i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti come vetro, lattine, plastica e carta, e provvedere allo svuotamento degli stessi nei contenitori stradali messi a disposizione dal gestore, o comunque con le modalità di raccolta attive nella zona chiosco. Dovranno inoltre provvedere, durante la preparazione del prodotto da vendere, a differenziare la frazione organica e le altre tipologie di rifiuti.

Art. 12.2 - VENDITA E CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

1 L'attività di vendita e consumo di frutta e verdura, può essere esercitata in chioschi autorizzati in base alle disposizioni degli articoli precedenti e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo:

a) da produttori agricoli, in possesso del titolo di imprenditore agricolo;
b) da commercianti, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98. Il titolare può richiedere la collocazione di tavoli per la consumazione sul posto di frutta e verdura (nei limiti indicati nei precedenti articoli), senza che ciò configuri l'attività di somministrazione assistita di cui alla Legge Regionale n. 14/2003.

2. L'esercizio dell'attività abilita alla vendita esclusivamente di frutta e verdura, ed esclude la vendita di qualunque altro prodotto alimentare.

3. Per tale tipologia di chioschi valgono le norme generali di cui agli articoli precedenti e quelle speciali di seguito indicate:

- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari;
- dovranno essere coperti e chiusi con pareti interne lavabili e disinfettabili;
- avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;
- tavoli con superficie lavabile e posateria a perdere;
- l'esposizione all'esterno è consentita unicamente qualora i prodotti siano contenuti in recipienti chiusi in idonee attrezzature che li proteggano da agenti inquinanti. L'attrezzatura di protezione dagli agenti inquinanti deve consentire di mantenere sollevata la merce ad una altezza di almeno 50 cm. dal piano di calpestio.

Art. 12.3 - VENDITA FIORI – VENDITA GIORNALI E RIVISTE

1. L'attività di vendita di fiori e di vendita di giornali e riviste può essere esercitata in chioschi autorizzati in base alle disposizioni degli articoli precedenti e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, secondo le norme di cui al D.Lgs. 31/08/1998, n. 114 e ss.mm.ii, del D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 e ss.mm.ii. e della normativa regolamentare comunale vigente.

2 I chioschi di fiori devono possedere contenitore di adeguate dimensioni per lo stoccaggio degli scarti vegetali. Tale contenitore può essere collocato all'interno o all'esterno senza obbligo di coperchio.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio dell'Unione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disapplicati i precedenti regolamenti Comunali e le altre disposizioni incompatibili, contenute in atti aventi il medesimo rango normativo, inerenti i Chioschi su area pubblica e area privata con particolare riguardo alle norme riportate negli strumenti di pianificazione urbanistica e nel regolamento di Polizia Urbana.
3. Le concessioni in corso di validità e le specifiche abilitazioni relative alle attività svolte nei chioschi mantengono la propria efficacia fino al 31/12/2032, fatto salvo l'eventuale rinnovo, se previsto. Le eventuali modifiche apportate alle strutture o ai servizi offerti dovranno essere conformi al presente regolamento.